

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
COMMISSIONE SANITÀ

7/E

[Handwritten signature]

65

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i
provvedimenti di competenza.

27/4/75

Uff. Ufficio Commissioni

[Handwritten signature]



DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DI PRONTO SOCCORSO

RELATORE - Avv. Gaetano SCAMARCIO

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta
del 24 Aprile 1975 vista la
richiesta del Presidente della 4^a Commissione Consi-
gliare, visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Re-
gionale, ha espresso parere favorevole sull'attuale
disegno di legge e sulle variazioni di bilancio in esso contenute.
proposta di legge

[Lo IL PRESIDENTE DELLA 1^a COMMISSIONE

Relazione al disegno di legge sull'istituzione del servizio regionale di pronto soccorso.



I principi cui deve obbedire un servizio di pronto soccorso che faccia perno su un'unica rete di presidi strutturalmente e funzionalmente collegati a quello ospedaliero (al contrario di quello extraospedaliero gestito da privati o da vari soggetti o associazioni che il più delle volte da luogo a un disservizio) sono i seguenti:

- a) necessità che l'avente bisogno incominci ad avere le prime cure dal punto di "raccolta", dal luogo cioè in cui si è verificato l'evento dannoso; a tal fine occorre poter garantire all'avente bisogno quel particolare tipo di assistenza richiesta dalle condizioni di salute contingenti;
- b) necessità che il soccorso avvenga in collegamento funzionale con i servizi ospedalieri, in modo da garantire una assistenza adeguata al caso.

In sostanza, l'avente bisogno può richiedere una assistenza generica (medicina, chirurgia, ostetricia) o una più specifica (neurochirurgia, rianimazione, terapie cardiologiche, ecc.).

Da quanto su esposto si evince che occorre realizzare una struttura operativa autonoma di pronto soccorso che abbia le seguenti caratteristiche:

./.



- generalità: presenza di punti di chiamata o intervento in tutto il territorio regionale;
- reperibilità: dislocazione del servizio solo presso Ospedali o punti operativi idonei, unificando in ogni caso i sistemi di chiamata (ad esempio un numero telefonico unico);
- qualità di prestazione: mezzi e attrezzature idonee e collegamento immediato, continuo e diretto con i servizi ospedalieri;
- adeguatezza dell'intervento: possibilità di indirizzamento verso il servizio ospedaliero necessario al caso.

Per rendere operativo un servizio di pronto soccorso così concepito occorrono mezzi idonei, previsti cioè di tutte le strutture - dal personale specializzato e sanitario a tutta la strumentazione - in modo da garantire all'ammalato non solo la possibilità di intervento, ma anche di "mantenimento", fino al raggiungimento dell'Ospedale dotato del servizio adeguato.

Infatti una peculiarità del servizio è che l'ammalato venga trasportato non già verso l'Ospedale più vicino, ma verso quello più idoneo al suo caso.

Ciò è possibile solo se esiste un collegamento diretto durante il soccorso, tra l'Ospedale ed il mezzo mobile, da un lato e tra l'Ospedale ed altri Ospedali, dall'altro.

./.



Praticamente, tutto il sistema si basa sui mezzi e sulle comunicazioni.

I mezzi devono avere le caratteristiche dette; le comunicazioni devono avvenire via radio, indipendentemente dai sistemi ordinari di comunicazione.

Le linee telefoniche autonome non garantirebbero una totale sicurezza in quanto sono sottoposte a tutte le avarie proprie di tali strumenti.

Cioè si potrebbe verificare il caso che, in occasione di incidenti o avversità che neutralizzino le linee telefoniche occorre dover disporre delle comunicazioni di soccorso.

Con il disegno di legge che si presenta all'attenzione del Consiglio Regionale è stato previsto il finanziamento di n.35 centri di rianimazione e n.36 ambulanze per "traumatizzati gravi".

Per tutti i mezzi e gli ospedali che ne sono dotati è previsto il finanziamento di un sistema radio VHF.

Si rende necessaria una regolamentazione normativa, non rientrando il pronto soccorso "esterno, tra i compiti istituzionali degli enti ospedalieri.

"ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DI PRONTO SOCCORSO"

CAP. 1° - GENERALITA'



Art. 1

e. u.

E' istituito il servizio regionale di pronto soccorso.

Il servizio predetto consiste nell'organizzazione di presidi sanitari, mezzi di trasporto e di collegamento, di personale sanitario, parasanitario, tecnico e ausiliario, predisposta a prelevare ^{il cittadino} ~~il~~ bisognevoli di cure mediche in ambito ospedaliero, a provvedere alla prima diagnosi, al trattamento d'urgenza e al trasporto fino al presidio ospedaliero idoneo per la diagnosi definitiva e la terapia adeguata.

CAP. 2° - L'ORGANIZZAZIONE

Art. 2

e. u.

All'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso sono obbligati tutti gli enti ospedalieri e gli enti che gestiscano ospedali classificati a norma della legge 12 febbraio 1968 n. 132.

Gli amministratori degli enti ospedalieri e de

gli enti obbligati all'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso sono responsabili della gestione e del funzionamento del servizio nonché della continua efficienza dei mezzi allo stesso adibiti.

Attesa la necessità di procedere gradualmente all'attuazione del servizio, all'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma ciascuno degli enti suddetti sarà chiamato con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, sentita la commissione di cui al successivo art. 10.

Nel medesimo decreto saranno indicate modalità e termini per l'applicazione della presente legge.

In caso di inadempienza si procederà in via sostitutiva.

Art. 3

o. u.

Il servizio di cui alla presente legge è assicurato dal personale addetto al servizio di pronto soccorso presso ciascun ospedale dipendente dagli enti di cui al precedente articolo.

Le variazioni degli organici del personale addetto al servizio di pronto soccorso, necessari per l'applicazione della presente legge, anche sotto il profilo della programmazione tecnica specifica, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Giunta regionale, che provvede su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera.



Art. 4

e. u.

Gli enti ospedalieri chiamati all'espletamento del servizio di pronto soccorso, al fine di adeguatamente articolare e rendere maggiormente efficiente il servizio stesso, possono assorbire i presidi, i mezzi ed il personale di istituzioni pubbliche che perseguano finalità di assistenza e soccorso, ove le stesse lo consentano ovvero lo richiedano.

Il trasferimento dei presidi dei mezzi e del personale può avvenire a titolo gratuito e deve essere autorizzato dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 10.

Art. 5

e. u.

Nei centri abitati, in cui il piano regionale ospedaliero non preveda l'istituzione di ospedali, o fino all'attivazione di questi ove siano previsti, nei quali, avuto riguardo alla popolazione residente ed alla distanza del più vicino ospedale, si ravvisi l'opportunità di un presidio fisso di pronto soccorso, i rispettivi comuni, ovvero consorzi di comuni, comunità montane e consorzi socio-sanitari, possono proporre l'istituzione alla Giunta regionale.

././.



Tali presidi fissi extraospedalieri devono essere dotati di locali aventi i requisiti fissati dalla commissione di cui al successivo art. 10, di mezzi per il trasporto e dei mezzi di collegamento con gli ospedali, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

I comuni, i consorzi di comuni e socio-sanitari e le comunità montane autorizzati all'esercizio dei presidi fissi extraospedalieri beneficiano dei contributi regionali secondo le disposizioni di cui al capo 4°.

Art. 6

d. u.

L'istituzione dei presidi di cui al precedente articolo deve essere approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, sentita la commissione di cui all'art. 10.

L'istituzione dei suddetti presidi è concessa ove sussistano giustificati motivi, nonché ove l'organizzazione prevista garantisca, per idoneità dei locali proposti, numero e qualificazione del personale sanitario, infermieristico, tecnico e ausiliario, la continuità e l'efficienza del servizio.

L'erogazione dei contributi di cui ai successivi articoli è condizionata all'effettiva presenza ed

./..



efficienza dell'organizzazione prevista da direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consultiva.

Ove l'organizzazione prevista per i suddetti presidi venga a mancare o riduca la efficienza originaria ovvero vengano a mancare i motivi che abbiano indotto l'istituzione del presidio, la Giunta regionale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 10, dispone la chiusura del presidio, la sospensione delle contribuzioni ed il trasferimento presso altro ente dei mezzi esistenti nel presidio soppresso.

Art. 7.

e. u.

I presidi fissi extraospedalieri di cui agli articoli 5 e 6 possono essere istituiti anche per limitati periodi dell'anno nelle zone di affluenza temporanea di popolazione.

Art. 8

e. u.

La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 10, può disporre il trasferimento dei mezzi da un presidio ad altro ove le esigenze funzionali del servizio lo richiedano.



CAPO 3° - I MEZZI

Art. 9

Q. U.

I mezzi per l'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso consistono in:

- a) ambulanze attrezzate e dotate di apparecchiature speciali per traumatizzati gravi e fornite di apparecchiature per la rianimazione e l'assistenza per le insufficienze cardiache;
- b) elicotteri attrezzati per il trasporto di ammalati;
- c) sistema di collegamento a mezzo radio-telefono e telefono.

I mezzi di cui al comma precedente, salvo quanto disposto per il servizio radiofonico, sono acquistati, con finanziamento a totale carico della Regione, dagli enti incaricati del servizio a norma dell'art. 2.

I mezzi mobili potranno essere utilizzati, compatibilmente con le esigenze del servizio di cui alla presente legge, per l'espletamento dei compiti istituzionali degli enti ospedalieri e degli enti che gestiscono ospedali classificati a norma della legge 12/2/1968 n. 132.



Art. 10 Q. U.

Al fine di garantire l'uniformità del servizio, la Giunta regionale stabilisce, sentita apposita commissione tecnico-consultiva, i requisiti che devono essere posseduti dal personale, dalle ambulanze e dagli elicotteri adibiti all'espletamento del servizio, nonché dai mezzi strumentali e terapeutici necessari al servizio di pronto soccorso.

La commissione di cui al precedente comma, nominata dalla Giunta regionale, è presieduta dall'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, ed è composta: da un esperto in telecomunicazioni, da un medico in servizio presso la Regione, da un direttore sanitario di ospedale, da cinque specialisti ospedalieri, dei quali un anestesista rianimatore, uno di chirurgia d'urgenza, uno di medicina generale, uno di cardiologia ed un traumatologo.

La commissione dà indicazioni sull'organizzazione e il coordinamento del servizio, sull'istituzione dei presidi, sulla organizzazione degli stessi e sui corsi di addestramento obbligatorio per il personale.

Art. 11 Q. U.

Tutti i presidi, mobili e fissi, ospedalieri ed extraospedalieri, del servizio regionale di pronto



soccorso, devono essere collegati a mezzo di un sistema radiofonico facente capo all'ospedale Consorziale di Bari.

All'atto dell'attivazione sono inseriti nella rete di collegamento a mezzo radio i presidi di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 e i dipendenti mezzi mobili.

Art. 12 *e.u.*

Il sistema radiofonico di cui al precedente articolo fa capo all'ospedale Consorziale di Bari, che è titolare delle concessioni amministrative necessarie.

Il predetto ente ospedaliero cura l'organizzazione e l'efficienza operativa del servizio secondo indicazioni dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, il quale provvede sentita la commissione di cui all'art. 10.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema è effettuata dall'ente ospedaliero ospedale Consorziale di Bari anche tramite ditte specializzate, previo conforme parere della Giunta regionale.

Gli enti di cui all'art. 2, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane ed i consorzi socio-sanitari, interessati sono tenuti ad attenersi alle disposizioni impartite dall'ente organizzatore nonché a permettere l'accesso del personale addetto all'installazione ed alla manutenzione degli impianti funzionanti presso i propri presidi fissi e mobili.



Essi, inoltre, devono comunicare *all'ente*
Ospedaliero ospedale Conorziale di Bari ogni informa-
zione circa l'organizzazione e l'efficienza del servi-
zio e degli impianti.

CAPO 4° - INTERVENTI FINANZIARI E NORME FINANZIARIE

Art. 13 *Q. U.*

Le spese per l'acquisto, da parte degli enti
incaricati del servizio a norma dell'art. 2, dei mezz-
zi mobili destinati al servizio regionale di pronto
soccorso sono a totale carico della *Regione*.

Le spese di gestione dei mandetti mezza *mezza*
li, ivi comprese quelle a carattere straordinario, sono
a carico della Regione fino alla concorrenza dell'*80%*
della somma dimostrata a tale scopo dall'ente propriet-
rio.

A totale carico di quest'ultimo rimane la spe-
sa relativa al personale addetto.

Art. 14 *Q. U.*

La spesa relativa all'installazione e alla ge-
stione, ivi compresa quella di manutenzione, del sistema
di collegamento a mezzo radio è a totale carico della
Regione, che ne fa accredito, previa dimostrazione par-
ticolarizzata, all'ente ospedaliero ospedale Conorziale

di Bari
Le spese relative al personale addetto e a
carico dell'ente proprietario del presidio presso il quale



il personale medesimo presta servizio.

L'ente ospedaliero ospedale Commerciale di Bari è tenuto a curare l'installazione, l'organizzazione e la manutenzione degli impianti per il collegamento radio.

A tal fine gli enti, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane ed i consorzi socio-sanitari interessati sono tenuti ad attenersi alle disposizioni dell'ente organizzatore, nonché a permettere l'accesso del personale addetto all'installazione ed alla manutenzione agli impianti funzionanti presso i propri presidi fissi e mobili.

Art. 15 *e. u.*

Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, la Regione concorre alle spese di installazione e gestione, escluse quelle relative ai locali, dei presidi fissi extraospedalieri di pronto soccorso di cui agli articoli 5, 6 e 7.

A tal fine la Giunta è autorizzata a concedere ai comuni, previa dimostrazione della spesa, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, contributo fino al 50 per cento della spesa di installazione e del 50 per cento del totale della spesa di gestione, ivi compresa quella relativa al personale sanitario, parasanitario, tecnico e ausiliario addetto.

Ove i suddetti presidi siano installati e gestiti da consorzi di comuni, comunità montane o consorzi



cio-sanitari, il contributo sulle spese di installazione è elevabile fino al 100 per cento e quello sulle spese di gestione fino all'ottanta per cento del totale.

Al comune delle Isole Tremiti è riservato il trattamento previsto per i consorzi di comuni. Il contributo relativo alle spese di installazione del servizio presso detto comune può includere quelle concernenti i locali.

Il presidio presso il comune delle Isole Tremiti è dotato di attrezzature speciali di pronto soccorso in relazione alla particolare posizione ed alle attività turistico-sportive ivi esercitate.

Art. 16

Q. u.

Le spese conseguenti all'acquisto ed al rinnovo dei mezzi di cui all'art. 9 sono a totale carico della Regione.

L'accertamento di "fuori uso" dell'apparecchiatura è espletato dagli uffici tecnici della Regione.

Dalla spesa occorrente al rinnovo del mezzo vanno dedotte le somme recuperate dalla vendita del materiale dichiarato "fuori uso" e le eventuali somme dovute da terzi.

Agli acquisti provvedono le amministrazioni interessate tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e seguenti, ed in ogni caso delle esigenze

./...



di uniformità dei mezzi adetti al servizio, salvo per i servizi radio, cui provvede l'ente ospedaliero ospedale Consorziale di Bari.

Art. 17

Q. u.

I mezzi mobili dovranno essere di colore bianco, con fascia laterale di colore azzurro, sulla quale figurare la scritta "REGIONE PUGLIA - Servizio regionale di pronto soccorso" seguita dalla denominazione dell'ente proprietario del mezzo stesso.

Art. 18

Q. u.

Sono immediatamente adibiti al servizio di cui alla presente legge i mezzi mobili ed il sistema di collegamento radio finanziati con i contributi concessi con deliberazione del Consiglio regionale n. 29 adottata nella seduta del 13 luglio 1972.

Art. 19

Q. u.

In attesa della organizzazione del servizio di pronto soccorso alla stregua delle disposizioni della presente legge, le spese sostenute per il funzionamento del servizio di pronto soccorso extracospedaliero dall'ente ospedaliero di Castellana, per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 1975, graveranno sul fondo di cui ai successivi articoli nei limiti dell'importo massimo del contributo erogato nel decorso esercizio 1974.



Art. 20

l.u.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annualmente iscritto negli stati di previsione della spesa dei bilanci in apposito capitolo denominato "Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso".

Per l'esercizio finanziario 1975 l'ammontare del "Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso" è determinato in L. 250.000.000.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 112 - Servizio regionale di pronto soccorso, centri di medicina sociale e del lavoro, centri di diagnostica per le menomazioni psichiche, fisiche e sensoriali (l.r. 25/8/73, n. 22)

In diminuzione L. 250.000.000

Cap. 112/bis - Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso - nuova istituzione

In aumento L. 250.000.000



Art. 21 e. u.

Sono abrogati gli articoli 1, lettera c), 8, 9 e 10 della legge regionale 25 agosto 1972, n. 22.

Art. 22 e. u.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art. 23 e. u.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



Legge 20-11
